



STATUTO di ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

Statuto dell'Associazione di Promozione sociale "FORRESTGUMP PIEMONTE"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituito conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile ed al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione "FORRESTGUMP PIEMONTE".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.
3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Valdengo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
5. La durata dell'ASSOCIAZIONE non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.17.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'ASSOCIAZIONE persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali e culturali:
 - stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio sociale;
 - favorire l'integrazione e l'inclusione di disabili promuovendone l'autonomia personale;
 - garantire alle persone con disabilità una collocazione lavorativa in situazione protetta, che comprenda la realizzazione e la gestione di attività produttive, anche attraverso laboratori;
 - stimolare la attenzione sulle problematiche legate alla disabilità ed a altri bisogni sociali, attraverso attività di promozione, organizzazione e produzione di eventi culturali e di attività di solidarietà;
 - sostenere l'agricoltura sociale con una attenzione particolare alla tutela ed alla conservazione dell'ambiente naturale e stimolando la produzione agricola tradizionale;
 - promuovere l'attività agricola/manifatturiera tra i soci ed attraverso di essa migliorare la loro autostima e, nel contempo, creare i presupposti per un inserimento lavorativo.



Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge n.328 del 8 novembre 2000 e successive modifiche e interventi sociali e prestazioni di cui alla legge n.104 del 5 febbraio 1992 ed alla legge n.112 del 22 giugno 2016 e successive modifiche;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n.53 del 28 marzo 2003 e successive modifiche, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, tese alla promozione ed alla diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017;
 - servizi finalizzati all'inserimento ed al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge n.106 del 6 giugno 2016;
 - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modifiche, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo, diretta a soddisfare bisogni di carattere sociale, sanitario, culturale, formativo, lavorativo e professionale;
 - agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge n.141 del 18 agosto 2015 e successive modifiche;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, religiosi, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge n. 53 del 8 marzo 2000, nonché gruppi di aiuto solidale di cui all'articolo 27 della legge n.244 del 24 dicembre 2007.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ASSOCIAZIONE intende svolgere le seguenti attività:

- valorizzazione di piccole produzioni manifatturiere ed artigianali (prodotti e manufatti solidali, oggettistica);
 - iniziative ed attività educative tese a contrastare gli sprechi ed attivazione di laboratori del riciclo e del riuso;
 - elaborazione di progetti finalizzati alla nascita di comunità residenziali autosufficienti;
 - attività mirate alla creazione ed organizzazione di punti vendita in cui i diversamente abili possano proporre e promuovere i prodotti del proprio lavoro;
 - attivazione di relazione con altri enti nell'ottica di inserirsi in un circuito di botteghe solidali, nonché con aziende disponibili a fornire supporto in termini di contributi professionali e collaborazione;
 - gestione di impianti, attrezzature nonché immobilizzazioni;
 - fornitura di servizi complementari quali la somministrazione di alimenti e bevande oltre all'organizzazione di trasferte e soggiorni turistici, sociali e ricreativi.
- 1 bis. L'ASSOCIAZIONE, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.



2. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall'ASSOCIAZIONE in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con lo scopo di operare per fini di solidarietà umana, sociale, civile e culturale.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ASSOCIAZIONE tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ASSOCIAZIONE. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ASSOCIAZIONE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.
7. L'ASSOCIAZIONE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
 - rendite patrimoniali;
 - contributi pubblici e privati;
 - finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - erogazioni liberali di associati e di terzi;
 - entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - raccolta di fondi ai sensi dell'art.7 del Codice e relativo decreto ministeriale;
 - ogni altra entrata economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e del relativo decreto ministeriale;
 - proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice;



- beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di proprietà della associazione;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. L'esercizio sociale dell'ASSOCIAZIONE ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
 3. Per ogni esercizio dovranno essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio, comprensivo della relazione dimissione da sottoporre all'approvazione della Assemblea dei soci.
 4. Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale.
 5. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio, consuntivo e preventivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
 6. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE almeno 5 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
 7. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.
 8. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 9. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. L'ASSOCIAZIONE è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs. 117/2017.
2. Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni o minorenni attraverso genitore/tutore che ne esercita potere di voto e che condividono le finalità della associazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente.
3. I simpatizzanti contribuiscono al raggiungimento degli scopi statuari mediante conferimento in denaro o in natura; non sono soci e, pertanto, non hanno diritto di voto decisionale in Assemblea, né diritto di voto attivo o passivo per l'elezione degli organi sociali.
4. Il numero dei soci dell'ASSOCIAZIONE è illimitato. Possono far parte dell'ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
5. L'adesione alla ASSOCIAZIONE è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ASSOCIAZIONE stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.



Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
6. La qualifica di socio si perde per:
 - dimissioni, che devono essere presentate dal socio, per iscritto, al Consiglio direttivo;
 - decesso;
 - mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - morosità, senza giustificato motivo, nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
 - svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
 - arreco di danni gravi, anche morali, all'ASSOCIAZIONE;
7. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica; l'esclusione diventa altresì, operante, dall'annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ASSOCIAZIONE ed alla sua attività;
2. I soci hanno diritto di:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'ASSOCIAZIONE, senza limiti e discriminazioni, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ASSOCIAZIONE;
 - esercitare il diritto di voto in assemblea;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - controllare l'andamento della associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali, presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
 - dimettersi.

3. I soci sono tenuti:

- all'osservanza delle norme interne dell'associazione, dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al versamento della quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e, in nessun caso, possono essere restituite ai soci ed ai loro eredi;
- a mantenere sempre un comportamento conforme alle finalità della associazione ed improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

Art. 8

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 28 febbraio, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ASSOCIAZIONE, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ASSOCIAZIONE; è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; dovrà inoltre essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.



Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Nel caso in cui l'ASSOCIAZIONE abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie, ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
7. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
8. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve riunirsi almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente, oppure su domanda motivata e firmata ad almeno un decimo dei soci, per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il programma delle attività ed il bilancio preventivo per l'anno successivo;
 - approva il bilancio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice, con redazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione dimissione. Ai sensi del comma 2 art.13 del Codice, il bilancio d'esercizio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori a € 220.000 può essere redatto nella forma di rendimento di cassa. Ai sensi del comma 3 art.13 del Codice, il bilancio di esercizio è redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale. Ai sensi del comma 2 dell'art.14 del Codice, nel caso di entrate superiori a € 100.000 annui è necessaria la pubblicazione annuale degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed agli associati, nonché l'aggiornamento del proprio sito internet o del sito internet della rete associativa a cui si aderisce;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all' Art.14 del Codice e del relativo decreto ministeriale;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- approva l'ammontare della quota associativa annuale su proposta del Consiglio direttivo, e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ASSOCIAZIONE;
- determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, del presente Statuto;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro-verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 7 consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili, fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ASSOCIAZIONE e, in genere, ogni atto contenente un'attribuzione od una diminuzione del patrimonio dell'ASSOCIAZIONE; cura altresì la tenuta del libro-cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria ed i nuovi consiglieri rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ASSOCIAZIONE, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta alla Assemblea il programma delle attività ed il bilancio preventivo per l'anno successivo;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art.14 del Codice;
 - elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente;
 - nomina il segretario ed il tesoriere tra i propri componenti;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni di aspiranti soci, le accoglie, o le respinge con motivazione;
 - ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente, per motivi di necessità ed urgenza;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ASSOCIAZIONE;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, quando vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza semplice del Consiglio.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.



14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza, di cui al comma 14, avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 14

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per scadenza di mandato, dimissioni volontarie, revoca decisa dalla Assemblea.
3. Ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; compie tutti gli atti che la impegnano; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
5. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa della associazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.
2. Compete loro:
 - redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo ed assicurarne la libera visione ai soci;
 - curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
 - curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
 - predisporre il bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 16

Libri Sociali

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.



2. E' obbligatoria, altresì, la tenuta del registro dei volontari.

Art. 17

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ASSOCIAZIONE interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante, di cui al comma 2, avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 18

Norme finali

11. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

